

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

12^a (Igiene e sanità)

VENERDÌ 11 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente della 2^a Comm.ne
VIVIANI

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per
l'interno Scardaccione e per la grazia e la
giustizia Dell'Andro.*

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e misure di prevenzione e cura** » (4), d'iniziativa del senatore Torelli;

« **Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativa preparazione. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza** » (849).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame (sospeso nella seduta del 9 luglio), iniziando dall'articolo 33 del disegno di legge n. 849, che prevede la pena per i contravventori alle norme stabilite negli articoli 24, 25, 26, 29, 30 e 32.

Su proposta del relatore De Carolis l'articolo è momentaneamente accantonato allo

scopo di riconsiderare in un quadro unitario ed organico tutte le norme che prevedono sanzioni penali.

A questo punto il senatore Petrella ricorda che è rimasta sospesa la questione di un diverso trattamento per gli allucinogeni e per acuni derivati dalla *cannabis indica*: propone pertanto di sostituire nell'articolo 7 del testo già approvato dalle Commissioni riunite, concernente i criteri per la formazione delle tabelle, alla Tabella I, la lettera e) con le seguenti:

« e) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici ed i derivati feniletillaminici che abbiano attività allucinogene o che possano provocare distorsioni sensoriali;

f) il tetraidrocannabinolo ed i suoi analoghi;

g) ogni altra sostanza che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;

h) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alle precedenti lettere ».

In conseguenza propone di riformulare nel seguente modo la II tabella indicando le seguenti sostanze: « a) la *cannabis indica*, i prodotti da essa ottenuti diversi da quelli che debbono essere ricompresi nella precedente tabella, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico;

b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera ».

Infine l'oratore propone una piccola correzione materiale alla V tabella, aggiungendo, al secondo periodo, dopo la parola « ansiolitica » le parole « antidepressiva o psicostimolante ».

Con il parere favorevole del relatore De Carolis e del sottosegretario Dell'Andro le Commissioni riunite accolgono le modifiche proposte dal senatore Petrella, nonché la relativa nuova formulazione dell'articolo 7.

Su proposta, quindi, del senatore Torelli le Commissioni riunite approvano una serie di correzioni e di modificazioni di carattere puramente formale all'articolo 8, alla rubrica del titolo II nonché all'articolo 9 del nuovo testo proposto. Sempre su proposta del senatore Torelli, le Commissioni riunite accolgono un nuovo articolo (provvisoriamente 9-bis, da sistemare in sede di coordinamento), che disciplina le modalità da seguire per ottenere l'autorizzazione alla coltivazione.

Si torna quindi all'esame del titolo IV — Parte Prima — del disegno di legge n. 849, concernente la disciplina dell'importazione, dell'esportazione e del transito delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

L'articolo 34 viene accolto con modifiche di coordinamento al penultimo e all'ultimo comma. Parimenti accolti, sempre con modifiche di carattere formale, sono gli articoli 35 (domande per il permesso di importazione), 36 (importazione), 37 (sdoganamento e bollette di accompagnamento), 38 (prelievamento dei campioni), 39 (analisi dei campioni). Vengono altresì accolti gli articoli del capo II, concernente l'esportazione e quelli del capo III concernente il transito. Per tutte queste norme viene precisato che le modalità di carattere amministrativo per le domande di esportazione, per la spedizione nonché per il permesso di transito vengono fissate con decreto del Ministro della sanità. Viene altresì precisato che tutte le comunicazioni di importazione e transito, oltre che al Ministero della sanità ed al comando della Guardia di finanza, vanno trasmesse anche all'Ufficio previsto dall'arti-

colo 3-bis del nuovo testo proposto dalle Commissioni riunite.

Il sottosegretario Scardaccione interviene brevemente per sottolineare che il Ministero dell'interno segue con estrema attenzione l'iter dei lavori e si augura che essi possano avere una sollecita conclusione, esprimendo la piena disponibilità del suo Dicastero a collaborare con le Commissioni riunite per le parti di relativa competenza.

Il presidente Viviani fa presente al Sottosegretario che è preciso impegno dei Gruppi parlamentari varare un testo definitivo in sede referente prima dell'aggiornamento dei lavori del Senato per le ferie estive: eventualmente le Commissioni riunite proseguiranno la propria attività anche dopo l'aggiornamento dei lavori dell'Assemblea.

Si passa quindi all'esame delle norme di carattere penale. Con il parere favorevole del sottosegretario Dell'Andro le Commissioni riunite accolgono il nuovo testo dell'articolo 68, sul quale nella seduta del 9 luglio era stata sospesa la definitiva deliberazione per potere nel frattempo recare all'articolo 7, concernente le tabelle, le modifiche di cui sopra.

Viene quindi accolto un emendamento proposto dal relatore De Carolis sostitutivo dell'articolo 69 (*altre attività illecite*) con il seguente: « Se taluno dei fatti preveduti dal precedente articolo 68 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni classificate nelle tabelle II e IV di cui all'articolo 7, si applica la reclusione da due a sei anni e la multa da lire due milioni a lire cinquanta milioni ».

A questo punto il senatore Petrella illustra un proprio emendamento, aggiuntivo di un articolo 69-bis, concernente attenuanti specifiche che recita: « Se i reati preveduti dai due articoli precedenti hanno ad oggetto modeste quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope destinate all'offerta anche gratuita a terzi per uso personale non terapeutico, e sussistono specifici elementi per ritenere che il reo abbia agito occasionalmente, le pene comminate dall'articolo 68 sono diminuite da un terzo alla metà e quelle comminate dall'articolo 69 sono diminuite dalla metà a due terzi ».

Scopo della norma, puntualizza il presentatore, è quello di evitare aberranti interpretazioni giurisprudenziali nell'ipotesi attenuata di piccolo spaccio caratterizzato da specifici elementi che fanno ritenere il carattere d'occasionalità dell'azione.

Il relatore De Carolis, pur dichiarando di condividere la *ratio* dell'emendamento Petrella, consiglia di accantonarne momentaneamente l'esame per affrontare la questione insieme al problema del trattamento del piccolo spacciatore tossicodipendente.

Con l'accordo del presentatore l'emendamento è pertanto accantonato.

Si passa quindi all'esame di due emendamenti all'articolo 70, il primo presentato dal relatore De Carolis e il secondo dal senatore Petrella. Entrambi gli emendamenti intendono disciplinare con maggiore ampiezza e precisione l'ipotesi di agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti da parte di chiunque, avendone la disponibilità, adibisce o lascia che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso illecito di sostanze stupefacenti.

Il relatore De Carolis esprime il proprio consenso all'emendamento proposto dal senatore Petrella e aderisce al suggerimento dello stesso Petrella di aggiungere a tale emendamento gli ultimi due commi del testo da lui proposto, concernenti la sanzione della chiusura dei pubblici esercizi.

Il senatore Costa propone a sua volta un subemendamento all'emendamento Petrella, secondo il quale le sanzioni penali verrebbero comminate anche ai responsabili di comunità e luoghi di ricovero in genere che consentono o non proibiscono l'uso di stupefacenti.

Su tale proposta del senatore Costa si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori Cavezzali, Argiroffi e Petrella, nonché il sottosegretario Dell'Andro: tutti gli interventi esprimono riserve sull'opportunità dell'emendamento.

La Commissione, infine, decide di accantonare tutto l'articolo 70 allo scopo di definire preventivamente la disciplina da prevedere per le seguenti questioni: detenzio-

ne per uso personale; offerta da parte del tossicomane di piccole quantità; traffico di piccole quantità; ipotesi dell'occasionalità.

A questo punto il senatore Petrella preannuncia ed illustra sinteticamente lo schema di due articoli che intendono affrontare tutta la problematica del monitoraggio e dei controlli relativi alla fabbricazione, al commercio e all'impiego delle sostanze indicate nella V tabella.

La Commissione, nel prendere atto della proposta del senatore Petrella, si riserva di approfondirne i contenuti e definire successivamente la sede sistematicamente più corretta ove collocare gli articoli.

Si passa quindi all'esame degli articoli 55 e seguenti del disegno di legge n. 849, al fine di completarne la Parte Seconda.

Le Commissioni riunite accolgono un emendamento del senatore Torelli all'articolo 55, che propone di collocare la norma (concernente i buoni acquisto), dopo l'articolo 21, con alcune modifiche di carattere formale.

Sempre su proposta del senatore Torelli all'articolo 56, concernente i registri di entrata e uscita e di lavorazione, vengono soppressi gli ultimi tre commi: l'articolo pertanto consiste solo del primo comma, al quale vengono apportate alcune modifiche di carattere non sostanziale, una delle quali è suggerita dal senatore Mariani.

Dopo l'articolo 56 viene quindi accolto, con lievi modifiche, l'articolo 57, concernente il registro di entrata e di uscita per le imprese autorizzate alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Su proposta sempre del senatore Torelli, dopo l'articolo 57 viene inserito un articolo 57-bis, che è la risultante del secondo e terzo comma dell'originaria formulazione dell'articolo 56, nonché della norma contenuta nell'articolo 58. Il nuovo articolo assume la seguente rubrica: « Registro di lavorazione per le imprese autorizzate alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope ».

Le Commissioni inoltre decidono di accantonare momentaneamente l'esame della norma di carattere penale contenuta nell'ultimo comma del testo originario dell'articolo 56.

Viene quindi soppresso l'articolo 58, in quanto il suo contenuto è stato inserito nell'articolo 57-bis.

All'articolo 59 vengono aggiunte le tabelle III e IV all'indicazione fatta alla settima riga. A tale articolo viene aggiunto il secondo comma dell'articolo 21 del disegno di legge n. 4, con alcune lievi modifiche.

Le Commissioni riunite inseriscono poi un articolo 59-bis, costituito dal primo comma dell'articolo 22 del disegno di legge n. 4, con una lieve modifica.

Nel dispositivo dell'articolo 60 vengono inserite le « comunità temporanee » indicate all'articolo 31 del disegno di legge n. 849, e viene conseguentemente modificata la rubrica. Alla quarta riga del primo comma viene accolto un emendamento del senatore Petrella, diretto a stabilire limiti per quanto concerne l'indicazione dei nominativi delle persone soccorse. Su proposta del senatore Costa vengono apportate ulteriori modifiche, in particolare per quanto concerne la formulazione delle diagnosi.

Su proposta del senatore Torelli viene quindi soppresso l'articolo 61. Viene poi approvato l'articolo 62 con una lieve modifica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente avverte che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi mercoledì 16 luglio, alle ore 9, giovedì 17 luglio, alle ore 21, e venerdì 18 luglio, alle ore 9, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 14.

AGRICOLTURA (9^a)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente

COLLESELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Lobianco.

La seduta ha inizio alle ore 18,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia » (285), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri;

« Norme per la difesa della fauna selvatica italiana » (604), d'iniziativa dei senatori Spagnoli ed altri;

« Legge quadro sulla caccia » (768), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri;

« Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio » (1200), d'iniziativa dei senatori Averardi ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente avverte che proseguirà la discussione, sospesa nella seduta del 9 luglio, con la replica del relatore e del rappresentante del Governo. Dà quindi lettura del parere, favorevole con osservazioni, espresso dal Comitato pareri della Commissione speciale per l'ecologia sul testo unificato proposto dalla Sottocommissione.

Il relatore alla Commissione, senatore Buccini, dopo aver ricordato la sua premessa che il testo elaborato a conclusione dei lavori della Sottocommissione costituiva una sintesi di varie esigenze, su un tema certo complesso, da servire come base della discussione, rileva che sulle proposte in questione, attraverso un dibattito sereno ed elevato, sono stati espressi sostanziali consensi, pur con alcune caratterizzazioni e osservazioni che costituiscono un apprezzabile contributo critico alla elaborazione delle varie norme. Osserva peraltro che le proposte così elaborate hanno dato luogo, fuori degli ambienti parlamentari, a un gran numero di contestazioni, di polemiche e di critiche spesso esagerate, o basate su scarsa informazione, e perfino ad attacchi sul piano personale; si tratta — ad avviso dell'oratore — di reazioni che non devono distogliere la Commissione dal suo responsabile compito.

Dopo aver avvertito che, comunque, i notevoli principi innovatori contenuti nel testo proposto non sono stati da alcuno contestati (anche se tali elementi positivi non hanno impedito valutazioni eccessivamente critiche),

il relatore prosegue sottolineando il nuovo ruolo che la proposta normativa assegna alle Regioni, non solo sul piano legislativo, ma anche su quello amministrativo, l'esigenza riaffermata di una generale tutela della fauna selvatica italiana; il nuovo strumento operativo costituito dalla gestione sociale del territorio e dalla pianificazione nel campo faunistico; la sostanziale limitazione e riduzione dell'attività venatoria imposta dalle cose, l'orientamento a limitare i possibili contrasti fra agricoltori e cacciatori, e infine la responsabilizzazione dei cacciatori in una azione che deve essere razionale ed impegnata come condizione per la stessa conservazione dell'attività venatoria.

Il relatore Buccini si sofferma quindi sul problema dell'uccellazione, che è tuttora oggetto di discussione segnalando le modifiche, proposte alla Camera dei deputati, al disegno di legge già approvato dal Senato e sottolineando come lo stesso relatore della Commissione agricoltura abbia fatto presente che, su alcune delle modifiche proposte da tale Commissione, non fosse pienamente consenziente con le decisioni della maggioranza.

Dopo aver preso atto delle indicazioni contenute nei pareri della Commissione finanze e tesoro e della Commissione speciale per l'ecologia, ringrazia tutti i senatori intervenuti nella discussione generale, e replica brevemente ad alcune indicazioni e osservazioni formulate, riservandosi peraltro di approfondire tali questioni al momento della discussione degli articoli, in relazione ai numerosi emendamenti che risultano già presentati.

Avviandosi alla conclusione, precisa che anche le Regioni a statuto speciale, con proprie leggi, dovrebbero recepire i principi generali in materia venatoria che verranno introdotti dalla legge-quadro; si augura che, attraverso l'ulteriore approfondimento di alcuni temi particolari, la Commissione possa pervenire ad un testo che tenga adeguato conto sia delle esigenze della protezione della natura e della fauna, sia degli interessi dell'economia agricola, sia, ovviamente, delle legittime aspettative dei più diretti interessati, e cioè dei cacciatori.

Il sottosegretario Lobianco ringrazia il relatore per la sua fatica, anche a nome del ministro Marcora, ed esprime al Presidente l'apprezzamento del Governo per la sua imparzialità ed obiettività, e la solidarietà rispetto a critiche ingiustificate; sottolinea infine il positivo ed elevato contributo arrecato dai vari senatori intervenuti nella discussione generale. Dopo aver informato della presentazione di alcuni emendamenti, il rappresentante del Governo analizza la impostazione e le finalità della legge-quadro in discussione.

Esattamente — osserva il sottosegretario Lobianco — è stato rilevato che nella normativa in esame due temi vengono affrontati contemporaneamente: quello della protezione della fauna e quello della disciplina della caccia. Trattasi, invero, di un esame congiunto reso indispensabile dalla interdipendenza dei problemi che si presentano al legislatore in una veste unitaria organica ed inscindibile. Esigenze diverse e molteplici concorrono e devono necessariamente convergere in una prospettazione ed in una formulazione razionale, logica, coerente, in rapporto al fine fondamentale del rispetto di interessi generali e di valori essenziali.

La tutela della fauna selvatica costituisce, ormai, una esigenza irrinunciabile sul piano ecologico, paesistico e scientifico; e, d'altra parte, tra i primari e fondamentali aspetti del vasto e complesso tema della conservazione della natura e delle sue risorse, sono da annoverare quelle che, direttamente e immediatamente, riguardano la salvaguardia della fauna selvatica.

È indubbio — prosegue l'oratore — che all'integrità delle varie specie zoologiche, che compongono l'ambiente naturale, vada riconosciuto carattere di essenzialità ed indispensabilità ai fini del mantenimento dei necessari equilibri ecologici e biologici, che non possono essere alterati senza gravi danni e ripercussioni sulla stessa vita dell'uomo. Il dilagante urbanesimo, con i suoi connessi aspetti (costruzioni, inquinamenti, disboscamenti, eccetera) va sempre più investendo,

impoverendo, alterando gli ambienti naturali.

Ed a tali cause, che mediatamente provocano la distruzione della fauna selvatica, si aggiunge l'attività venatoria che, se non contenuta e disciplinata, potrebbe condurre, fra non molti anni, a risultati distruttivi gravissimi per il patrimonio faunistico, con tale compromissione degli ambienti naturali, di cui forse non è neppure possibile prevedere le dimensioni e le conseguenze.

Si deve respingere — avverte il rappresentante del Governo — l'intento di disconoscere la realtà e le esigenze della caccia, o di sottovalutarne gli aspetti storici, sociali, sportivi, economici ed anche culturali, giustamente sottolineati, così come però è stato sottolineato come sia sentito, specialmente fra le giovani generazioni, il problema della protezione della fauna e quindi quello della difesa della natura. È necessario però rendersi interpreti di un'esigenza fondamentale, che è quella di un'assunzione di responsabilità dei cacciatori di fronte alla collettività, alle sue risorse, ai suoi più generali bisogni attuali e futuri; ci si deve, in definitiva, rendere interpreti di quella che lo stesso relatore, plasticamente, ha definito « necessità di un'adeguata educazione venatoria », la quale non può restare mera affermazione ideale, ma deve concretarsi nel preciso rispetto dei principii e delle regole e nella doverosa osservanza dei limiti, che il legislatore (ed essenzialmente il legislatore nazionale, nella formulazione di una legge cornice) deve necessariamente stabilire a salvaguardia di imprescindibili interessi generali, nazionali ed anche internazionali, respingendo quelle posizioni estremistiche ed esasperate o quelle strumentalizzazioni che da qualche parte sono state paventate, ma sollecitando tuttavia quella responsabilizzazione dei cacciatori che generalmente si auspica.

In questa impostazione — prosegue il Sottosegretario — il Governo ha il conforto dei parlamentari, espressione di vari settori politici, che, in un tema così complesso e appassionante, hanno voluto dare un apprezzato contributo di idee ed il prezioso apporto dei loro convincimenti. Vi è stato lo sforzo di predisporre norme che si ispirano ad obiet-

tive esigenze biologiche di conservazione della selvaggina, in quanto è vero che l'attività venatoria va considerata in un equilibrato rapporto tra selvaggina ed ambiente; il Governo non può che concordare con chi afferma che occorre evitare che anche la caccia, sotto spinte di tipo consumistico, diventi una componente della rapina delle risorse naturali.

La Sottocommissione — prosegue il rappresentante del Governo — ha elaborato un testo che indubbiamente esprime lo sforzo di realizzare una normativa il più possibile rispondente alle molteplici esigenze concorrenti nella specifica materia. Dal presupposto del riconoscimento dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente naturale e della fauna selvatica, tenendo conto della titolarità delle funzioni legislative attribuite in materia alle Regioni, scaturisce il criterio fondamentale della nuova disciplina con l'affermazione del principio che tutte le specie animali costituenti la fauna selvatica sono oggetto di protezione, con il ribaltamento della tradizionale distinzione fra le specie cacciabili e quelle soggette a particolare protezione.

Il diritto di caccia, come è stato rilevato anche dal relatore, non potrà considerarsi un diritto soggettivo perfetto in quanto tutto il territorio nazionale viene sottoposto al regime di caccia controllata, soggetta a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi da abbattere. Tra i due opposti principii secondo i quali le specie faunistiche sarebbero *res nullius* (oggetto di libera e indiscriminata appropriazione) ovvero *res communitalis* (cioè appartenenti a tutta la collettività nazionale) il testo elaborato ha scelto praticamente una strada intermedia, cioè quella di restringere il concetto della *res nullius* alla selvaggina legittimamente cacciabile nel quadro delle leggi, dei regolamenti e, più in generale dei principii e dei limiti posti all'esercizio della caccia.

Vale a dire che, ispirandosi al principio della *res communitalis*, il legislatore pone dei limiti e delle regole, mentre, ispirandosi al principio della *res nullius*, consente al cacciatore responsabile ed osservante delle leggi di far propria la selvaggina legittimamente cacciabile ed effettivamente cacciata.

La limitazione dell'uso di armi da fuoco, la maggiore severità negli esami per il rilascio della licenza di caccia con gli accertamenti del requisito della idoneità psicofisica all'uso delle armi, l'istituzione della « gestione sociale del territorio » ai fini venatori, condizionata dalla partecipazione sia dei cacciatori abitanti nei relativi territori, sia dei proprietari e conduttori dei fondi, il compito delle Regioni di predisporre piani pluriennali per gli interventi nel settore venatorio collegati ad un assetto del territorio che preveda oasi di protezione e rifugio della selvaggina oltre che zone di ripopolamento e cattura, sono alcuni degli aspetti più qualificanti del provvedimento che vanno sottolineati.

Riaffermato il principio della tutela delle coltivazioni agricole, è stata rimessa alle Regioni la determinazione delle colture da tutelare o dei fondi da considerare in attualità di coltivazione.

Nel confermare il proprio apprezzamento e la propria positiva valutazione nei confronti del testo predisposto, il rappresentante del Governo conclude dichiarando di aderire alla posizione del relatore, nel senso di una serena ed obbiettiva apertura a quelle integrazioni e a quegli adeguamenti, che siano conducenti al fine di una più concreta ed incisiva salvaguardia delle esigenze di conservazione e di protezione della natura sulle quali, come emerge dal dibattito parlamentare, si è espressa la piena convergenza di vedute dei senatori intervenuti nella discussione. Giustamente è stato posto in risalto la difficoltà della formulazione, in una materia così complessa ed impegnativa, di norme appropriate; e tuttavia occorre che il massimo sforzo sia realizzato per fornire uno strumento giuridico moderno, che soddisfi le legittime aspettative del Paese tutto.

Sul tema dell'abolizione dell'uccellazione il sottosegretario Lobianco conferma la posizione del Governo che accetta (quale unica deroga al divieto generale) l'esercizio dell'uccellazione per soli scopi scientifici o di studio, sulla base di specifiche autorizzazioni, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

Il rappresentante del Governo dichiara inoltre di concordare con il netto dissenso

espresso dal senatore Rossi Doria in merito alle innovazioni proposte al riguardo, e sottolinea altresì la necessità che dall'articolo 10 del testo della Sottocommissione venga stralciato il 2° comma, che demanda alle Regioni di autorizzare e regolamentare la cattura e la cessione di determinate specie di uccelli da servire quali richiami vivi negli appostamenti. Dichiara di concordare con le proposte dei senatori Pacini e Rossi Doria, che hanno sottolineato l'opportunità di integrare la Commissione prevista dall'articolo 2 chiamandone a farne parte i rappresentanti delle Associazioni nazionali naturalistiche e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, oltre che del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; e giudica opportuna la presenza di rappresentanti delle Associazioni protezionistiche nei Comitati regionali previsti nell'articolo 1.

Un punto importante, sul quale insiste il rappresentante del Governo, riguarda l'esigenza della unificazione della apertura della caccia, prospettata dal senatore Cassarino. Una data di apertura della caccia comune a tutto il territorio nazionale si palesa, infatti, sommamente opportuna, per i suoi riflessi sulla protezione della fauna, sulla salvaguardia dell'incolumità pubblica e sull'espletamento della vigilanza.

Il Governo — dichiara l'onorevole Lobianco — valuterà con la massima attenzione ogni altra proposta di emendamento per il miglioramento del testo, nei diversi punti toccati dai vari oratori, quali quelli inerenti alla salvaguardia della fauna migratoria, al coordinamento fra i calendari venatori quanto meno per le Regioni confinanti, al problema della vigilanza e degli organi ad essa preposti, all'incentivazione all'allevamento della selvaggina, alla maggiore tutela degli interessi degli agricoltori (con speciale riguardo alle colture intensive), alla espansione delle zone di ripopolamento e delle oasi di protezione, alla migliore disciplina dell'uso sociale del territorio e della gestione sociale di determinate zone. Tali temi — ad avviso dell'oratore — sono molteplici e tutti importanti quanto suggestivi, che esigono il massimo sforzo di approfondimento: sforzo che è richiesto al Parlamen-

to quanto al Governo e che dovrà tradursi in opportune integrazioni e adeguati perfezionamenti della normativa, sì da renderla il più possibile soddisfacente.

Il rappresentante del Governo conclude formulando il voto di una sollecita conclusione dell'*iter* legislativo di una disciplina di cui è generalmente avvertita l'importanza quanto l'urgenza.

Il Presidente, a conclusione della discussione generale, rileva come anche il Governo abbia apprezzato il lavoro e le proposte della Sottocommissione, in seno alla quale è stato compiuto un lavoro serio ed ispirato ad onesti intendimenti nei confronti di tutte le esigenze impegnate sul problema della protezione della fauna e della disciplina dell'attività venatoria. Dopo aver ricordato che la normativa in discussione potrà essere giudicata solo al vaglio delle esperienze concrete, che deriveranno dalle norme che in base ai suoi principi generali dovranno essere formulate analiticamente dalle varie Regioni, rileva che sia l'attività legislativa del Parlamento, sia quella che si attende dalle Regioni, sarà caratterizzata da un impegno anche sul piano culturale, in una materia che investe non solo interessi materiali e contingenti, ma anche valori complessi e rilevanti.

Il Presidente informa quindi che sono stati presentati numerosi emendamenti, che richiedono un certo sforzo di riordinamento e coordinamento, e avverte che nella seduta di domani la Commissione passerà all'esame degli articoli.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIO-TELEVISIVI**

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1975

*Presidenza del Presidente
SEDATI*

La seduta ha inizio alle ore 18.

Il presidente Sedati invita il relatore Cipellini a riferire alla Commissione sul primo punto all'ordine del giorno che prevede l'esame dello schema di regolamento di attuazione della legge 14 aprile 1975, n. 103, relativo agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo e agli impianti ripetitori via etere privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali.

Il relatore Cipellini illustra le raccomandazioni che il Comitato, nel proporre parere favorevole allo schema di regolamento, ha formulato su taluni articoli di esso.

Dopo interventi dei deputati Delfino, Belci, Galluzzi e Bubbico, e dei senatori Branca e Valori, la Commissione approva — con l'astensione dell'onorevole Delfino — il seguente testo:

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, preso in esame lo schema di regolamento di attuazione della legge 14 aprile 1975, n. 103, trasmesso alla Commissione medesima dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 1° luglio 1975, esprime, ai sensi dell'articolo 26 della legge 14 aprile 1975, n. 103, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

1) all'articolo 3, primo comma, al fine di adottare una più precisa terminologia, sostituire alle parole « presa di utente » le altre « punto di ascolto o visione »;

2) all'articolo 3, secondo comma, al fine di consentire alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo l'azione promozionale per lo sviluppo dell'utenza, cui è tenuta per l'articolo 18 della legge 14 aprile 1975, n. 103, aggiungere il seguente periodo: « Il gestore della rete è altresì tenuto a fornire, a richiesta, elementi informativi sull'utenza alla società concessionaria »;

3) all'articolo 11, primo comma, al fine di meglio garantire la procedura per la concessione dell'autorizzazione, sostituire le parole da « dell'area » fino a « dalla regione » con le altre: « , in caso di aree geografiche comprendenti più comuni contigui, l'attestazione della Regione indicante l'area assegnata »;

4) all'articolo 11, primo comma, al fine di fornire al Comitato interministeriale dei prezzi gli elementi necessari per la determi-

nazione, ai sensi dell'articolo 29 della legge 14 aprile 1975, n. 103, della misura dei canoni dovuti dagli utenti, aggiungere dopo la lettera *d*) la seguente lettera: « *e*) l'indicazione dell'ammontare del canone che si propone sia corrisposto da parte degli utenti, corredata di tutti gli elementi utili per consentire la determinazione dei costi e dei ricavi presunti (preventivi di spesa, previsioni di sviluppo dell'utenza, costi delle programmazioni e simili) »;

5) all'articolo 11, secondo comma, al fine di evitare che eventuali ritardi nel rilascio dell'autorizzazione da parte della Regione competente impediscano il rispetto del termine entro cui il richiedente l'autorizzazione si impegna a completare la rete e l'impianto, con la conseguente necessità di richiedere poi una proroga, stabilire che il termine in questione decorre non dal momento del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni bensì da quello del rilascio dell'autorizzazione da parte della Regione;

6) all'articolo 13, terzo comma, al fine di rendere evidente che la determinazione dei tempi di installazione e di attivazione delle reti e degli impianti è di competenza esclusiva dell'Amministrazione e al fine di meglio armonizzare tutto l'articolo 13, sostituire alla parola « fissa », le altre: « , sulla base delle valutazioni operate dall'Amministrazione, fissa il momento di inizio dei lavori nonchè »;

7) all'articolo 23, primo comma, precisare se per le autorizzazioni relative alla continuazione dell'esercizio di reti ed impianti già installati sul territorio nazionale alla data d'entrata in vigore della legge numero 103 del 1975 si applica la normale procedura che prevede prima l'autorizzazione del Ministero delle poste e telecomunicazioni e quindi quella della Regione competente. Potrebbe altrimenti desumersi dal testo dello schema di regolamento una procedura caratterizzata dall'espletamento contemporaneo degli atti concernenti le due autorizzazioni;

8) all'articolo 29, secondo comma, posto che ai sensi dell'articolo 14 della legge nume-

ro 103 del 1975 la società concessionaria è tenuta alla realizzazione graduale di impianti radiofonici e televisivi fino ad esaurire tutte le disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiotelediffusione, inserire dopo la parola « direzioni », le altre: « sentita la Società concessionaria ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge, e »;

9) all'articolo 33, aggiungere, al fine di rendere evidente che ai sensi dell'articolo 43, quinto comma, della legge n. 103 del 1975, l'autorizzazione in questione non è soggetta alle tasse sulle concessioni governative, un esplicito richiamo alla citata disposizione del quinto comma dell'articolo 43;

10) all'articolo 35, primo comma, aggiungere, al fine di rendere più precisa la formulazione del testo del regolamento, dopo la parola « domanda » le altre: « entro il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103 »;

11) all'articolo 35, secondo comma, aggiungere, al fine di agevolare nel disbrigo di tutte le procedure contemplate dalla legge e dal regolamento chi svolge un'opera di surrogazione nei confronti della società concessionaria, il seguente terzo comma: « I richiedenti possono ottenere dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, a titolo gratuito, un'assistenza e consulenza tecnica per la redazione della domanda e dei documenti che ad essa devono essere allegati »;

12) all'articolo 39, primo comma, al fine di rendere evidente che l'autorizzazione di cui all'articolo medesimo riguarda le apparecchiature per le quali non vale l'ordinaria procedura di omologazione prevista dalla legge, inserire dopo le parole « l'impiego di apparecchiature » le altre: « non omologate ».

Il Presidente avverte che si passerà al secondo punto dell'ordine del giorno, relativo alla discussione della proposta di regolamento interno formulata dall'apposito Comitato. Il senatore Carollo, relatore per il Comitato, precisa che i lavori di redazione sono terminati nel tardo pomeriggio e che ciò non gli ha consentito di preparare una relazione ampia ed esauriente. Si limita di conseguenza a sottolineare i punti qualificanti

della normativa, che indica, in sintesi, nella piena attuazione dei poteri attribuiti dalla legge alla Commissione — senza pertanto delegare in via definitiva poteri o funzioni a sottocommissioni —, nei poteri particolari riconosciuti, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e di controllo, ai singoli membri della Commissione e nelle funzioni dell'Ufficio di Presidenza, ampie anche se non esclusive e preminenti. Su altre questioni, alcune delle quali di particolare rilievo, il relatore informa che non si è raggiunto un accordo unanime ed avverte che, in un documento distribuito a tutti i membri della Commissione, sono indicate le posizioni dissenzienti e le norme la cui elaborazione è stata rinviata alla Commissione, quali ad esempio quelle relative alla Segreteria e alla sede. Concludendo, suggerisce di iniziare la discussione da questi ultimi punti, la cui risoluzione appare pregiudiziale per le successive deliberazioni.

Il deputato Bubbico propone, in considerazione della complessità della materia e della necessità di concedere ai membri della Commissione un congruo margine di tempo per studiare l'articolato predisposto dal Comitato, di aggiornare i lavori ad altra seduta. Dopo interventi dei deputati Mariotti, Galluzzi, Delfino e del senatore Cavalli, oltre che del Presidente, la Commissione decide di rinviare la discussione a mercoledì 23 luglio alle ore 17.

La seduta termina alle ore 20,20.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1975

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Colella e con l'intervento dei sottosegretari di Stato per il tesoro Abis e per la difesa Cengarle, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Soppressione dell'ente « Gioventù italiana » (2139), d'iniziativa dei deputati Concas

ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 1^a Commissione*);

« Aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale radio-medico (CIRM) » (2147) (*alla 8^a Commissione*);

« Approvazione delle Convenzioni stipulate tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione, in uso ventennale, al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio in proprietà al Demanio dello Stato, di un immobile » (2148) (*alla 6^a Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo tra l'Italia e San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria, firmato a Roma il 10 luglio 1974 » (2176) approvato dalla Camera dei deputati (*alla 3^a Commissione*);

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974 » (2179), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 3^a Commissione*);

b) *parere favorevole con osservazioni su emendamenti ai disegni di legge:*

« Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia » (285), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri (*alla 9^a Commissione*);

« Norme per la difesa della fauna selvatica italiana » (604), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri (*alla 9^a Commissione*);

« Legge quadro sulla caccia » (768), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri (*alla 9^a Commissione*);

« Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio » (1200), di iniziativa dei senatori Averardi ed altri (*alla 9^a Commissione*);

c) *parere contrario sui disegni di legge:*

« Nuove norme per l'isolamento termico degli edifici » (1855), d'iniziativa dei senatori Noè ed altri (*alla 8^a Commissione*);

« Disciplina delle agevolazioni fiscali agli Istituti autonomi delle case popolari » (1521), d'iniziativa del senatore Rosa (*alla 6ª Commissione*).

Inoltre la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'emissione del parere sui disegni di legge:

« Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante estensione ai generali ed ai colonnelli delle Forze armate e di polizia del trattamento economico dirigenziale stabilito per i funzionari civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 » (1776), d'iniziativa dei senatori Rosa ed altri (*alla 4ª Commissione*) (*nuovo parere*);

« Modifiche ed integrazioni della legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) » (1922), d'iniziativa dei senatori Del Pace ed altri (*alla 9ª Commissione*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

2ª (Giustizia)

e

12ª (Igiene e sanità)

Mercoledì 16 luglio 1975, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

TORELLI. — Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e misure di prevenzione e cura (4).

Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativa preparazione. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (849).

1ª Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Mercoledì 16 luglio 1975, ore 11

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputato SCOTTI. — Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma primo, della legge 6 giugno 1973, n. 313, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente il personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali dipendenti dal Ministero della difesa (2133) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

Autorizzazione a concedere un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 (un miliardo) in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi (2149).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Norme sui giudizi avanti alla Corte dei conti in tema di pensioni (1571).

BERMANI. — Norme sui giudizi davanti alla Corte dei conti in materia di pensioni (52).

PIERACCINI ed altri. — Norme sui giudizi davanti alla Corte dei conti in materia di pensioni (854).

ZUCCALA ed altri. — Nuove norme sui procedimenti e giudizi in materia di pensioni di guerra (1458).

2. **SPAGNOLLI ed altri.** — Norme per l'assunzione e la gestione diretta dei servizi pubblici degli enti locali (108).

II. Esame del disegno di legge:

ZUCCALÀ ed altri. — Disciplina delle nomine negli enti pubblici economici e nelle società a compartecipazione pubblica (1950) (*Fatto proprio dal Gruppo del Partito socialista italiano ai sensi dell'articolo 79, primo comma, del Regolamento*).

2ª Commissione permanente

(Giustizia)

Mercoledì 16 luglio 1975, ore 17

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. VIVIANI. — Disciplina dei concorsi di trasferimento dei notai titolari di sedi soppresse (2158).

2. CIFARELLI. — Sanzioni penali per il reato di pirateria aerea (60).

Repressione della cattura illecita degli aeromobili (457).

II. Discussione del disegno di legge:

Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda (2141).

In sede redigente

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

VIVIANI e ATTAGUILE. — Disciplina delle avvocature degli enti pubblici (1477).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. VIVIANI ed altri. — Ordinamento della professione di avvocato (1775).

2. Ordinamento della professione di avvocato (422).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputato ACCREMAN. — Istituzione della corte d'assise di Rimini (1689) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Deputati GUADALUPI ed altri; CAROLI; MANCO ed altri. — Istituzione delle corti d'assise di Brindisi e Taranto (1690) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Deputati REALE Giuseppe ed altri; MANCINI Giacomo. — Istituzione della corte d'assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria (1691) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionale (1102).

3. COLELLA e FOLLIERI. — Modifiche della disciplina del codice civile in tema di consorzi e di società consortili (673).

II. Esame dei disegni di legge:

1. GATTONI ed altri. — Norme sulla cittadinanza (1510).

2. MAZZEI. — Provvedimenti eccezionali in materia di rapimento di minore di età e di omicidio volontario di appartenente alle forze dell'ordine (1898-Urgenza).

3. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Ordinamento della professione di psicologo (1779).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (1929) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4ª Commissione permanente

(Difesa)

*Mercoledì 16 luglio 1975, ore 10**In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. TANGA ed altri. — Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri (2056).

2. ROSA ed altri. — Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante estensione ai generali ed ai colonnelli delle Forze armate e di polizia del trattamento economico dirigenziale stabilito per i funzionari civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (1776).

3. SANTALCO. — Retrodatazione della nomina a sottotenente dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente degli ufficiali reclutati in base all'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 (1303).

4. TEDESCHI Mario e NENCIONI. — Modifica dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 489, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito (1383).

5. COSTA e DELLA PORTA. — Decorrenza della nomina a sottotenente dell'Arma dei carabinieri in s. p. e. degli ufficiali reclutati in base all'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, negli anni dal 1965 al 1970 (1834).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

TANGA ed altri. — Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri (2056).

5ª Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

*Mercoledì 16 luglio 1975, ore 10**In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

ZUCCALÀ ed altri. — Disciplina delle nomine negli enti pubblici economici e nelle società a compartecipazione pubblica (1950).

6ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

*Mercoledì 16 luglio 1975, ore 10**In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia (2152).

2. Approvazione delle Convenzioni stipulate tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione, in uso ventennale, al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio in proprietà al Demanio dello Stato, di un immobile (2148).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni (2170).

2. DE PONTI ed altri. — Esclusione dei redditi da lavoro dipendente dal cumulo del reddito familiare (1876).

3. COLAJANNI ed altri. — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi da lavoro (1919).

4. ROMAGNOLI CARETONI Tullia. — Modifica del secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi familiari (1942).

5. MODICA ed altri. — Provvedimenti per la finanza locale (2071).

6. BERGAMASCO ed altri. — Riconoscimento, ai fini pensionistici di guerra, di infermità contratte per servizio di guerra o attinente alla guerra durante il primo conflitto mondiale (1752).

7. ROSA. — Disciplina delle agevolazioni fiscali agli Istituti autonomi case popolari (1521).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. MODICA ed altri. — Provvedimenti straordinari per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali (566).

2. ARNONE ed altri. — Disciplina delle agevolazioni fiscali agli Istituti autonomi case popolari (1476).

3. SICA ed altri. — Disciplina delle agevolazioni fiscali per l'edilizia economica e popolare (1490).

7^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 16 luglio 1975, ore 10 e 17

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica: dibattito conclusivo.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

VALITUTTI. — Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 31

maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo, ispettivo della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato (1915).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Dichiarazione del carattere di monumentalità per la zona Punta Serauta della Marmolada nel comune di Rocca Pietore (Belluno) (1682) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Concessione di un contributo annuo a favore dell'università degli studi di Roma per il funzionamento della scuola di perfezionamento in studi europei presso la facoltà di economia e commercio (1085) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. ARTIOLI ed altri. — Equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con le lauree in scienze agrarie e in medicina veterinaria (1218).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. FALCUCCI Franca ed altri. — Norme per il riconoscimento delle scuole non statali di servizio sociale e del titolo di assistente sociale (1877).

2. BLOISE ed altri. — Integrazioni all'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, recante misure urgenti per l'Università (1956).

3. RUHL BONAZZOLA Ada Valeria ed altri. — Istituzione di sezioni serali di scuole medie e secondarie statali (1447).

4. PAPA ed altri. — Provvedimento per il complesso archeologico di Pompei (2059).

5. VEDOVATO ed altri. — Concessione di un contributo annuo di lire 150 milioni a favore della fondazione « Accademia Musicale Chigiana » con sede in Siena (2064).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

RUSSO ed altri. — Disciplina del mercato dell'arte moderna (2114).

8ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 16 luglio 1975, ore 10

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima (2142).

2. Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci (2143).

3. Norme per prevenire l'inquinamento delle acque marine per la discarica di idrocarburi e di miscele di idrocarburi da parte del naviglio mercantile (964).

4. Aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale radio-medico (CIRM) (2147).

5. ALESSANDRINI ed altri. — Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica (1623).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

SANTALCO ed altri. — Disciplina degli scarichi nelle acque marittime (2111).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

NOÈ ed altri. — Nuove norme per l'isolamento termico degli edifici (1855).

9ª Commissione permanente

(Agricoltura)

Mercoledì 16 luglio 1975, ore 9,30

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. FERMARIELLO ed altri. — Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia (285).

SPAGNOLLI ed altri. — Norme per la difesa della fauna selvatica italiana (604).

ZUGNO ed altri. — Legge quadro sulla caccia (768).

AVERARDI ed altri. — Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio (1200).

2. ARTIOLI ed altri. — Provvedimenti per il rilancio della produzione zootecnica nazionale (661).

Provvedimenti per l'incremento della produzione di carne bovina ed ovina (1638).

3. Ulteriori compiti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (1791).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

DEL PACE ed altri. — Modifiche ed integrazioni della legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi del mercato agricolo (AIMA) (1922).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. ZUGNO ed altri. — Estensione alle società per l'esercizio di imprese plurifamiliari in agricoltura delle agevolazioni in favore delle società cooperative (1968).

2. MEDICI ed altri. — Provvedimenti a favore della olivicoltura e dell'olio d'oliva (1500).

3. DEL PACE ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1971, numero 817, sulla proprietà coltivatrice (1504).

BUCCINI ed altri. — Modifiche ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà coltivatrice (1608).

Norme integrative sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà diretto-coltivatrice (1759).

4. CIFARELLI ed altri. — Legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali (222).

5. MAZZOLI. — Legge quadro per i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali (473).

6. ABENANTE ed altri. — Istituzione del parco naturale del Vesuvio (552).

7. Delega al Governo ad emanare le norme per adeguare la legislazione nazionale alle disposizioni dei regolamenti delle Comunità europee in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (863).

8. DALVIT ed altri. — Concorso statale nella spesa per l'organizzazione del XIV Congresso internazionale della vite e del vino (1795).

11^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 16 luglio 1975, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BUCCINI. — Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del la-

voro già liquidati in capitale o rendita vitalizia (886).

2. LEPRE ed altri. — Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende boschive, forestali, addette ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e di bonifica montana e per gli operai addetti ai vivai forestali (64).

3. SEGNANA ed altri. — Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per operai dipendenti da aziende esercenti l'attività boschiva e dipendente da segherie (1431).

II. Esame dei disegni di legge:

1. SIGNORI ed altri. — Modifiche alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sulla previdenza marinara (1493).

2. ZICCARDI ed altri. — Provvedimenti a favore dei giovani alla ricerca di prima occupazione (1155).

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

Mercoledì 16 luglio 1975, ore 9,30 e 17

Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa

(PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI)

Mercoledì 16 luglio 1975, ore 16 e 21

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 23,30*